




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1686

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

N. 197 – 9 aprile 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1686

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

N. 197 – 9 aprile 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-64 DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022. - 3 -	

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1686
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e il Regno di Thailandia, dall'altro, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Orsini (FI-PPE)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. Il disegno di legge è all'esame, in sede referente, della III Commissione (Affari esteri) ed è stato trasmesso alle competenti Commissioni per i pareri. Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e che sono considerate anche dalla relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-64 dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione-APC tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

L'Accordo è volto a sostenere il consolidamento delle relazioni bilaterali tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e la Thailandia, dall'altro lato, attraverso una rafforzata cooperazione nei settori prioritari per le Parti, in particolare attraverso il consolidamento delle relazioni bilaterali e il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in ambito economico e commerciale.

Più in particolare, l'obiettivo dell'Accordo, secondo l'articolo 2, è quello di sviluppare delle relazioni orientate al futuro con una prospettiva più strutturata e strategica, partendo da valori condivisi e da questioni di reciproco interesse, impegnando le Parti a mantenere un dialogo globale e a intensificare la cooperazione in tutti i settori di interesse comune. L'intesa - sempre secondo l'articolo 2 dell'Accordo - rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura. Infine, l'Accordo stabilisce la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre il comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 53 e 54 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto riguarda i contenuti dell'Accordo oltre all'articolo 2 di cui si è detto in precedenza, si segnalano i seguenti articoli, richiamati anche dalla relazione tecnica, che prevedono:

- l'attuazione dei principi di buon governo in materia fiscale, comprese le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio di informazioni, l'equità fiscale e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno il buon governo fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, elaboreranno misure per l'efficace attuazione di tali principi e agevoleranno la riscossione del gettito ai fini della prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali (Buon governo in materia fiscale-articolo 33);
- l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento dell'Accordo e formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi. Il Comitato risolve, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza che derivi dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. Il Comitato, presieduto a

turno da ciascuna Parte, si riunisce di norma almeno ogni due anni, a turno a Bangkok e a Bruxelles (Comitato misto-articolo 52);

- la possibilità per le Parti di estendere di concerto l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi specifici o protocolli che sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le Parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune (clausola evolutiva-articolo 53);

- la regolamentazione del rapporto fra l'Accordo di partenariato e cooperazione con altri accordi. In particolare si stabilisce che, fatte salve le pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né l'APC né qualsiasi azione intrapresa in sua applicazione pregiudica la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Thailandia. L'APC lascia poi impregiudicate l'applicazione e l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna Parte nei confronti di terzi; nessuna disposizione dell'APC osta a che una Parte adotti provvedimenti, anche in materia di composizione delle controversie, nell'ambito di qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le Parti siano firmatarie (altri accordi-articolo 54);

- l'adozione delle misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in forza dell'APC. In caso di inadempimento di una Parte, l'altra può prendere le misure del caso, conformemente al diritto internazionale e alla procedura prevista dal paragrafo 4 (che prevede il coinvolgimento del Comitato misto). Una procedura speciale regola il caso di mancato rispetto di uno degli obblighi descritti dall'articolo 1, paragrafo 1,¹ e dall'articolo 3, paragrafo 1,² dell'Accordo come elementi essenziali dell'Accordo stesso. Le misure sono temporanee e proporzionate alla violazione e possono comprendere la sospensione, totale o parziale, dell'APC (adempimento degli obblighi-articolo 55).

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La relazione tecnica rileva in via generale che l'APC tra la UE e Thailandia non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. A sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica risulta infatti che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di

¹ Il paragrafo fa riferimento al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché del principio dello Stato di diritto.

² Il paragrafo fa riferimento al pieno rispetto e all'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali nel quadro delle Nazioni Unite.

lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio unionale. Le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare la RT rileva che, come stabilito dall'Accordo, all'articolo 52, i compiti di garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo, di stabilire le priorità in relazione agli obiettivi e quelli di risoluzione delle controversie nel perimetro delineato dall'articolo 55 spettano in via esclusiva al Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti. Sempre l'articolo 52 prevede che la partecipazione al funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sia garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale. Parimenti, sono i funzionari delle istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. In merito all'articolo 33, rubricato "Buon governo in materia fiscale", dell'Accordo la Relazione osserva che questo illustra principi generali di natura fiscale, già vigenti in Italia, ed è conforme alla clausola di "buon governo in materia fiscale" elaborata dal Gruppo del Codice di condotta e approvata dall'ECOFIN con le Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018³. Il menzionato articolo 33 non prevede alcuna attività oltre quelle già svolte a legislazione vigente, da cui possano derivare oneri finanziari a carico degli Stati membri. La relazione tecnica chiarisce che l'impatto finanziario di futuri accordi o protocolli tra UE e Thailandia su settori o attività specifici, ai sensi dell'articolo 53, e di altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Thailandia, ai sensi dell'articolo 54, sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale. In quest'analisi dovranno essere considerati sia gli oneri sia le maggiori potenziali entrate derivanti dall'espansione dell'attività economica e dell'imponibile facilitati da tali accordi. La RT ricorda inoltre che, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge, comunque agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 53 e 54 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

La relazione medesima, infine, osserva che, come stabilito all'articolo 2, l'Accordo quadro ha natura prettamente programmatica. Primo Accordo bilaterale tra l'Unione europea e la Thailandia, il presente atto crea un partenariato con il solo obiettivo di identificare i principi comuni, derivanti da trattati e convenzioni internazionali condivisi da entrambe le Parti, che costituiranno, eventualmente, la base per futuri negoziati nei vari settori specifici. Dalla

³ "The Parties recognise and commit themselves to implement the principles of good governance in the tax area, including the global standards on transparency and exchange of information, fair taxation, and the minimum standards against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). The Parties will promote good governance in tax matters, improve international cooperation in the tax area and facilitate the collection of tax revenues." (Conclusioni del Consiglio del 26 aprile del 2018).

legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. Al disegno di legge, corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT rileva che la ratifica dell'Accordo non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri e informa che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio unionale e non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In particolare, il funzionamento del Comitato misto e degli eventuali sottocomitati specializzati sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio unionale. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, ai quali non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Per quanto riguarda l'ipotesi di futuri accordi o protocolli tra UE e Thailandia su settori o attività specifici e altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Thailandia (consentiti ai sensi degli articoli 53 e 54 dell'Accordo), l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica stabilisce che agli eventuali oneri da essi derivanti si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Si rammenta infine che, analogamente all'atto in esame, sono già stati considerati neutrali per la finanza pubblica per ragioni conformi a quelle sopra esposte altri progetti di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e Paesi terzi⁴.

⁴ Da ultima, la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, A.C. 1267, legge n. 139 del 2023, mentre nella precedente legislatura: Giappone, A.C.3325, legge n. 116 del 2022, Afghanistan, AC 2230,

Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame recano una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il successivo comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 53 e 54 dell'Accordo oggetto di ratifica, concernenti rispettivamente la stipula di futuri accordi o protocolli su settori o attività specifici, nonché la conclusione di nuovi accordi di partenariato e cooperazione, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle disposizioni in commento.

legge n. 145 del 2020; Armenia, AC 2120, legge n. 114 del 2020; Nuova Zelanda, AC 2119, legge n. 138 del 2020; Kazakhstan, AC 1648, legge n. 136 del 2019; nella XVII legislatura: Africa centrale, AC 3945, legge n. 258 del 2016; Iraq, AC 3944, legge n. 186 del 2016; Vietnam, AC 2460, legge n. 56 del 2016; Mongolia, AC 3301, legge n. 107 del 2016.